

Bruxelles, 4 luglio 2025  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0193 (NLE)**

---

---

**11249/25  
ADD 1**

**PROBA 26  
AGRI 323  
WTO 62**

### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2025) 358 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione da parte dell'Unione della modifica dell'articolo 36 dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 358 annex.

All.: COM(2025) 358 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2025  
COM(2025) 358 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa all'approvazione da parte dell'Unione della modifica dell'articolo 36  
dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

## ALLEGATO

L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è così modificato:

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Durata, proroga e denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo o denuncia anticipata a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Il consiglio dei membri può prorogare il presente accordo per periodi successivi, ogni volta non superiori a cinque anni. Il consiglio dei membri notifica la proroga al depositario. I membri che non accettano tale proroga del presente accordo ne informano il consiglio dei membri e cessano di essere parte contraente del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
3. Il consiglio dei membri può decidere per consenso di denunciare il presente accordo. Gli obblighi dei membri sussistono fino alla data di denuncia stabilita dal consiglio dei membri.
4. Nonostante la scadenza o la denuncia del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
5. Il consiglio dei membri notifica al depositario ogni decisione presa in applicazione del presente articolo."